

LA QUESTIONE DEL CROCIFISSO IN ITALIA

di Paolo Cavana

1. Le origini storiche delle disposizioni sull'affissione del crocifisso in Italia.

Come noto, la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche in Italia ha origini lontane, radicate nelle tradizioni religiose del paese, che hanno permeato in profondità, nel corso dei secoli e in tutte le aree della penisola, la sensibilità comune, la devozione popolare fino alle più alte espressioni dell'arte e della cultura. La convinta adesione alla religione cattolica era, a ben vedere, il solo e autentico tratto comune che univa le popolazioni degli Stati preunitari alle soglie dell'unità del paese.

I dirigenti dello Stato sabauda e del Regno d'Italia, poi, dovevano esserne ben consapevoli quando, pur nel contesto di un aspro conflitto politico con la Chiesa e il papato, introdussero nel regolamento per l'istruzione elementare di esecuzione della legge Casati, che sottraeva l'istruzione pubblica al controllo ecclesiastico sopprimendo l'insegnamento religioso nelle scuole superiori del Regno, la disposizione che prevedeva tra gli arredi di ogni aula scolastica il ritratto del Re e il crocifisso (art. 140, r.d. 15 settembre 1860, n. 4336 di attuazione della legge 13 novembre 1859, n. 3725), associando il volto della nuova dinastia, emblema dell'unità politica della penisola, al solo simbolo in grado di richiamare alle popolazioni un comune patrimonio di valori, nucleo della nuova identità nazionale¹.

Paradossalmente il simbolo della religione maggiormente avversata e combattuta, come istituzione, dalla classe dirigente del nascente Stato unitario, per un serie di ragioni politiche e territoriali ben note, appariva il solo in grado di unificare sul piano ideale le genti della penisola e di procurare al nuovo Stato se non il sostegno quanto meno l'accettazione da parte delle popolazioni, contribuendo a colmare quella mancata (perché non voluta e fors'anche temuta) partecipazione popolare che fu il vero punto debole dell'intero processo risorgimentale promosso dalla casa sabauda.

Sin dall'inizio la politica ecclesiastica del Regno d'Italia fu segnata da questa apparente contraddizione: lotta alla Chiesa come istituzione, e quindi al potere della gerarchia e alla sua influenza sulle istituzioni e nella società; grande rispetto e ossequio ai simboli della religione cattolica come patrimonio di valori e tradizioni unitariamente condiviso. Si pensi, a tale proposito, non solo alla normativa sull'esposizione del crocifisso ma anche alla tutela riservata alla persona del Sommo Pontefice, definita <<sacra ed inviolabile>> al pari di quella del re dall'art. 1 della legge delle Guarentigie (l. 13 maggio 1871, n. 214), massima espressione del separatismo liberale e culmine del conflitto tra la Santa Sede e lo Stato unitario, da cui originò la questione romana.

¹ <<Ogni scuola dovrà, senz'altro, essere fornita dai seguenti oggetti: 1. Banchi di studio con sedili in numero sufficiente per tutti gli allievi... 7. Un crocifisso; 8. Un ritratto del Re>> (art. 140, r.d. 15 settembre 1860, n. 4336, in *Leggi sarde*, 1860, 1859-1888).

Da questo punto di vista l'ispirazione formalmente confessionista prima del Regno sabaudo, poi del Regno d'Italia, fondata sull'art. 1 dello Statuto albertino², non ebbe fin dalle origini una connotazione politico-ideologica, poiché anzi la politica ecclesiastica del nuovo Stato unitario, abbracciata dal suo ceto dirigente e dalla stessa corona, fu in quegli anni segnata da un evidente orientamento antiecclesiastico, ma una valenza culturale, ispirata dal basso, attraverso la quale il nuovo Stato intese appoggiarsi alla sola fonte di legittimazione in grado di assicurargli il consenso delle popolazioni.

Sicché appare quanto meno discutibile la tesi, ripresa anche in una recente sentenza, secondo cui le norme che prevedono l'esposizione del crocifisso, anche quelle di epoca liberale, <<partono dalla logica della confessione cattolica come istituzione religiosa privilegiata>>: bisognerebbe quanto meno distinguere tra l'istituzione ecclesiastica e più ancora il papato, i cui rapporti con le autorità civili sono stati mutevoli nel tempo e ispirati ai più diversi orientamenti di politica ecclesiastica, e la religione cattolica come patrimonio di credenze, valori umani e tradizioni profondamente sedimentate nell'animo della popolazione e nella stessa cultura del paese, sentite tuttora come vive e operanti.

La realtà è che il processo di laicizzazione delle istituzioni pubbliche, e in particolare della scuola, si è compiuto in Italia conservando fin dall'inizio un forte legame con le tradizioni e le radici culturali cristiane del paese³, che hanno continuato ad essere parte integrante, nel bene o nel male, dell'identità nazionale⁴.

Il confessionismo formale dello Stato unitario ha poi conosciuto nel corso del tempo volti molto differenti, da quello di tipo neogiurisdizionalista separatista dell'età liberale, di mero ossequio formale alla religione cattolica e di sostanziale ostilità nei confronti della Chiesa, a quello di tipo unitivo della prima fase del regime fascista, sfociato nei Patti lateranensi del 1929 (art. 1 del Trattato; art. 36 del Concordato), fino al confessionismo di costume, secondo la definizione di Arturo Carlo Jemolo⁵, che ispirò i comportamenti della classe politica e dell'amministrazione statale durante i primi decenni della Repubblica fino allo strappo delle leggi sul divorzio e sull'aborto e al suo definitivo superamento con l'Accordo del 1984, che riconobbe <<non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano>> (punto 1, Protocollo addizionale all'Accordo).

2. La normativa vigente e i problemi attuali.

Al periodo degli ultimi governi liberali e ai primi anni del regime fascista risalgono le fonti che tuttora disciplinano l'affissione del crocifisso nelle scuole pubbliche (art. 118, R.D. 30 aprile 1924 n. 965, recante disposizioni sull'ordinamento interno degli istituti di istruzione media⁶; art. 119,

² <<Art. 1. – La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi>> (Statuto del Regno di Sardegna, in *Le costituzioni italiane*, a cura di A. Aquarone, M. d'Addio, G. Negri, Milano, 1958, 662).

³ Per approfondimenti di questa tematica nell'evoluzione storica della legislazione scolastica italiana, cfr. A. TALAMANCA, *Libertà d'insegnamento e confessionismo scolastico*, in AA.VV., *Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico*, Milano, 1973, 1285 ss.

⁴ Cfr. G. DALLA TORRE, *Dio o Marianna? Annotazioni minime sulla questione del crocifisso a scuola*, in *Giust. civ.*, 2004, I, 512-514.

⁵ Cfr. A.C. JEMOLO, *Le problème de la laïcité en Italie*, in *La laïcité*, Paris, 1960, 455 ss.

⁶ <<Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re>> (art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965, sull'ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media).

R.D. 26 aprile 1928 n. 1297, regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare (all. C)⁷; R.D. 6 febbraio 1908, n. 150, regolamento generale dell'istruzione elementare)⁸ e nelle aule di giustizia (circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 29 maggio 1926, n. 2134/1867⁹), la cui permanenza in vigore è stata sempre confermata anche in epoca repubblicana dai dicasteri interessati¹⁰.

Nei vent'anni successivi all'Accordo di revisione, questa normativa è stata peraltro sottoposta in dottrina e nella giurisprudenza a tutta una serie di analisi critiche tese a verificarne la perdurante conformità ai principi attualmente vigenti, muovendo dai seguenti parametri:

- argomento storico-culturale;
- argomenti giuridici:
 - contrarietà al principio di laicità dello Stato (Cass. pen., ex giurisprud. cost.; contra TAR);
 - lesione del principio di parità tra i culti (e di eguaglianza tra i cittadini);
 - violazione della libertà di coscienza (Cass. pen.; giurisprud. di merito: Trib. Dell'Aquila; c. cost. ted.).

Nel merito un ulteriore elemento di valutazione si è aggiunto negli ultimi anni a quelli già noti: il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche (art. 21, legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*) e l'ampia regionalizzazione delle competenze in materia di istruzione disposta dalla riforma del Titolo V° della Costituzione (nuovo testo dell'art. 117), che avrebbero sottratto agli organi dell'amministrazione statale della Pubblica Istruzione ogni competenza al riguardo, senza peraltro incidere sulla competenza di altre amministrazioni statali, come quella del Ministero della giustizia per l'esposizione del crocifisso nelle aule di udienza¹¹.

D'altra parte, oltre ad avere inciso sulle sfere di competenza in materia di istruzione queste recenti riforme hanno anche valorizzato il legame tra scuola e società civile, che si fa più stretto. Oggi più di prima sono i valori espressi da quest'ultima, di cui la scuola si rende garante, a dover informare i processi educativi e formativi¹², il che non sembra indifferente rispetto alla questione in esame¹³.

⁷ L'allegato C, riferendosi alla tabella degli arredi e del materiale occorrente nelle varie classi e in dotazione della scuola, prevede per tutte le cinque classi al primo punto l'indicazione del crocifisso.

⁸ Per una rassegna anche delle circolari applicative emanate in quegli anni cfr. A. TALAMANCA, *Istruzione religiosa*, in *Enc. dir.*, XXIII, Milano, 1973, 123; L. ZANNOTTI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Dir. eccl.*, 1990, I, 325-327.

⁹ <<Prescrivo che nelle aule di udienza, sopra il banco dei giudici e accanto all'effigie di Sua Maestà il Re, sia restituito il Crocifisso, secondo la nostra antica tradizione. Il simbolo venerato sia solenne ammonimento di verità e giustizia. I Capi degli uffici giudiziari vorranno prendere accordi con le Amministrazioni comunali affinché quanto ho disposto sia eseguito con sollecitudine e con decoro di arte, quale si conviene all'altissima funzione della giustizia>> (Ministero di Grazia e Giustizia – circolare su <<La restituzione del Crocifisso nelle Aule Giudiziarie>> del 29 maggio 1926, n. 2134/1867).

¹⁰ Si segnala, in epoca repubblicana, una circolare del Ministero della P.I. sull'edilizia e l'arredamento delle scuole dell'obbligo (circolare n. 367 del 19 ottobre 1967), in applicazione della legge 28 luglio 1967, n. 641, in materia di contributi ai Comuni che intendano adibire ad uso scolastico locali di loro proprietà, che prevede al primo posto nell'elenco degli arredi delle aule delle scuole elementari e medie: <<a) Crocifisso; b) ritratto del Presidente della Repubblica; c) tavolini e seggioline per alunni; ...>> (in L. ZANNOTTI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., 326, nota 14).

¹¹ In argomento cfr. R. BOTTA, *Simboli religiosi ed autonomia scolastica*, in *Corr. Giur.*, 2/2004, 235 ss., che esprime peraltro una posizione molto critica e contraria alla perdurante vigenza delle disposizioni relative all'affissione del crocifisso in luoghi pubblici.

¹² Basti ricordare al riguardo quanto prevede il regolamento sull'autonomia scolastica circa i contenuti del piano dell'offerta formativa, definito come <<il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle

Rispetto ad altri ordinamenti, come per esempio quello tedesco, il caso italiano presenta poi una sua peculiarità tecnico-giuridica data dal fatto che, poiché la normativa in esame si regge su fonti comunemente ritenute di carattere secondario¹⁴, si è sempre ritenuta esclusa per essa il ricorso al sindacato di costituzionalità, che la Costituzione italiana prevede solo per le fonti di carattere primario (leggi e atti aventi forza di legge). Con ciò manca a tutt'oggi una pronuncia su tale questione da parte del giudice, la Corte costituzionale, che, nel sistema italiano, detiene in qualche modo il primato nell'elaborazione del principio di laicità dello Stato, ed è il solo a poter pronunciare sentenze direttamente vincolanti nei confronti di tutti i giudici e dello stesso legislatore. Sicché ogni pronuncia di altro giudice, su questa come su altre questioni, anche della Corte di Cassazione, ha sempre un'efficacia giuridica circoscritta al singolo caso.

Anche questo ostacolo è stato però di recente messo in discussione da una parte della dottrina¹⁵ e, in termini diversi, dal giudice amministrativo, che ha sollevato questione di costituzionalità di tale normativa sostenendo che la sua perdurante vigenza si reggerebbe oggi sull'implicito richiamo che ne avrebbe fatto il legislatore con il t.u. sull'istruzione del 1994 (D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297): un decreto legislativo, per sé soggetto al controllo di costituzionalità¹⁶.

3. Sul fondamento delle disposizioni vigenti. (I°) L'argomento storico-culturale: il crocifisso come simbolo della civiltà e della cultura cristiana.

L'argomento storico-culturale è il primo ad essere stato evocato, dopo l'Accordo del 1984, come permanente fondamento dell'attuale normativa che prevede l'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche.

Richiesto all'inizio del 1988 di un parere dal Ministero della P.I. <<se le disposizioni (...) concernenti la esposizione dell'immagine del crocifisso nelle scuole possano considerarsi tuttora vigenti oppure debbano ritenersi implicitamente abrogate>> perché in contrasto con le nuove

istituzioni scolastiche>>, che deve essere <<coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale (...) e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale>> (art. 3, co. 1-2, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275).

¹³ Cfr. G. DALLA TORRE, *Dio o Marianna? Annotazioni minime sulla questione del crocifisso a scuola*, cit., 515-516.

¹⁴ In tal senso di recente anche il T.A.R. Veneto, sez. I, ordinanza 14 gennaio 2004 n. 56 (sul sito www.olir.it).

¹⁵ Opinione contraria alla qualificazione come fonti meramente secondarie delle disposizioni che regolano la questione è stata espressa di recente sulla stampa da un noto costituzionalista laico come A. BARBERA, *Barbera: le toghe non possono decidere su una materia simile*, in *Corriera della Sera*, 26 ottobre 2003, 15, per il quale <<sulla questione ci sono atti aventi forza di legge in vigore>>, limitandosi a precisare che <<l'esposizione del crocifisso nelle aule è prevista tuttora dal regio decreto del 1923, la Riforma Gentile, è stato riconfermato nel 1928, e anche dopo la revisione del Concordato nel 1984 è stata considerata ancora in vigore>>.

¹⁶ Cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, ordinanza 14 gennaio 2004 n. 56, cit., secondo cui le disposizioni degli artt. 159 e 190 del D. Lgs. 297/1994, nella misura in cui prevedono che spetta ai comuni provvedere <<alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari>> (art. 159) e, per la scuola media, che gli stessi sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento etc. (art. 190), avrebbero implicitamente richiamato e integrato il contenuto delle precedenti disposizioni regolamentari in materia di cui al R.D. 30 aprile 1924, n. 965 (istruzione media) e al R.D. 5 febbraio 1928, n. 577 (istruzione elementare), ricomprendendo tra gli arredi scolastici anche il crocifisso; <<così si può senz'altro affermare che le disposizioni degli artt. 159 e 190, come specificati dalle norme regolamentari citate, includono il crocifisso tra gli arredi scolastici, e per questa parte, possono formare oggetto di sindacato di costituzionalità innanzi al Giudice delle leggi>>.

disposizioni dell'Accordo, il Consiglio di Stato ritenne innanzitutto di dover evidenziare come il crocifisso <<a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da una specifica confessione religiosa>> e costituisce pertanto un simbolo che <<per i principi che evoca ... fa parte del patrimonio storico>> del paese¹⁷.

Nel parere si respinge sia l'argomento dell'intervenuta abrogazione implicita di tali disposizioni per effetto dell'asserita incompatibilità con le nuove norme dell'Accordo, poiché esse preesistevano al Concordato del 1929 e non sono pertanto pregiudicate dalle modificazioni ad esso apportate, sia quello della pretesa lesione della libertà di coscienza degli alunni non cattolici, escludendosi che <<la presenza dell'immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche possa costituire motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa>>¹⁸. Pertanto le disposizioni sul crocifisso, se pure risalenti nel tempo e di rango secondario, sono ritenute <tuttora legittimamente operanti> in quanto non contrastanti con altre disposizioni di rango superiore. Il loro fondamento in positivo riposerebbe oggi sul significato storico-culturale, non esclusivamente religioso, di tale simbolo cristiano, che lo renderebbe capace di richiamare valori che appartengono alla nostra più profonda tradizione storico-culturale e artistica, a prescindere dalle specifiche appartenenze confessionali o ideologiche¹⁹.

Questo argomento è stato sottoposto a critica dalla Corte costituzionale tedesca quando nel 1995, chiamata a decidere sulla medesima questione, dichiarò l'illegittimità di un regolamento del *Land* della Baviera che prevedeva l'obbligatorietà dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche delle scuole pubbliche elementari. <<Le dette prescrizioni – scrissero i giudici – obbligano infatti gli alunni delle scuole a partecipare alle lezioni confrontandosi di continuo con siffatto simbolo religioso ... Sarebbe peraltro una violazione dell'autonomia confessionale dei cristiani ed una sorta di profanazione della croce non considerare questo simbolo come segno di culto in collegamento con uno specifico credo... In questo senso la presenza della croce nelle aule scolastiche esercita un particolare influsso: essa ha un carattere evocativo, ossia rappresentativo del contenuto di fede che simboleggia, e propagativo dello stesso>>²⁰.

Tali affermazioni sono poi state frequentemente riprese in una parte della dottrina e della giurisprudenza italiana a sostegno della tesi dell'asserita illegittimità delle disposizioni in materia di crocifisso.

L'alternativa tra l'intendere il crocifisso come simbolo storico-culturale o come simbolo strettamente religioso, indissolubilmente legato alla professione di una determinata fede, sembrerebbe dipendere, in questa impostazione, da una diversa sensibilità alla tutela della libertà di coscienza, quindi da un modo diverso di intendere i diritti fondamentali, su cui sarebbe difficile poter transigere²¹.

¹⁷ Cons. Stato, sez. II, parere 27 aprile 1988, n. 63 (Pres. Chieppa), in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1989/1, 197-199.

¹⁸ *Ibid.*, 198.

¹⁹ In argomento cfr. G. DALLA TORRE, *Consultando la legge per trovare chiarezza*, in *I Martedì*, rivista del Centro S. Domenico (Bologna), febbraio 1988, n. 1(67), 41-42, contributo che sembra aver ispirato il parere del Consiglio di Stato. Per un commento di segno opposto cfr. L. ZANNOTTI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., 324 ss.

²⁰ Bundesverfassungsgericht - Erster Senat – 16 maggio 1995, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1995/3, 808 ss. Per la massima, cfr. *Quad. dir. pol. eccl.*, 1996/3, 702-703, con commento adesivo di J. LUTHER, *La croce della democrazia (prime riflessioni su una controversia non risolta)*, *ibid.*, 681 ss. In termini critici su questa decisione cfr. R. PUZA, *La Cour constitutionnelle, la Bavière et le crucifix dans les écoles*, in *Revue de droit canonique* (45), 1995, 373 ss., per il quale essa comporta <<le danger que l'athéisme devienne la mesure de la neutralité et de la tolérance>>.

²¹ Cfr. J. LUTHER, *La croce della democrazia (prime riflessioni su una controversia non risolta)*, cit., 688.

In realtà una simile divergenza interpretativa sembra avere radici più profonde di natura teologica, legate alla differente concezione che si ha nella teologia cattolica e in quella luterana circa i rapporti tra la realtà divina e quella secolare, storicamente alla base della riforma protestante, e che nei secoli ha concorso a determinare una diversa sensibilità dei fedeli e delle tradizioni nazionali. Circostanza che spiega in parte anche le risentite reazioni della popolazione del grande *Land* cattolico di fronte alla pronuncia della Corte federale, percepita - non senza fondamento - come espressione della sensibilità del protestantesimo tedesco.

Nella concezione cattolica la redenzione passa attraverso la realtà terrena e umana (incarnazione), che è un necessario strumento di salvezza attraverso l'opera della provvidenza. Nella visione protestante domina invece una più netta separazione o contrapposizione tra realtà sacra e realtà profana: quest'ultima, percepita sulla base di un fondamentale pessimismo antropologico come espressione della natura *corrupta* dell'uomo, può solo contaminare la prima, e la salvezza è frutto della sola fede interiore e della misericordia divina²².

La croce è nella prima un simbolo destinato a scendere tra gli uomini (basti pensare alle processioni) e a ispirarne le opere, anche le istituzioni, mentre nella seconda essa, in quanto simbolo sacro, comunica un significato interiore accessibile solo al credente, in quanto la fede è opera della grazia, non delle opere. Il che spiega la differente valenza che assume l'affissione del crocifisso in luoghi pubblici nelle due diverse tradizioni²³.

In Germania, e più in generale nei paesi protestanti, la croce assume per lo più un significato di condanna delle realtà terrene, e si comprende pertanto come la sua presenza nei luoghi pubblici e nelle istituzioni possa assumere il senso di una profanazione di realtà o simboli sacri. Nei paesi cattolici, al contrario, il crocifisso è percepito come simbolo di valori universali, destinati a incarnarsi nella realtà umana e ad operare anche all'interno delle istituzioni. Si tratta di una differente lettura teologica del simbolo sacro che è parte integrante delle tradizioni dei singoli paesi, e non v'è dubbio che in Italia, come confermato anche dalle reazioni dell'opinione pubblica, sembra ancora prevalere il significato attribuito al crocifisso nella tradizione cattolica.

Sotto questo profilo quindi la differente giurisprudenza del Consiglio di Stato italiano e del *Bundesverfassungsgericht* tedesco sul crocifisso non rappresenta primariamente il frutto di una differente cultura costituzionale²⁴, o peggio (più semplicisticamente), come sostengono alcuni, di una forzata <<laicizzazione del simbolo religioso>> per accreditare strumentalmente la tesi del crocifisso come simbolo dell'identità nazionale²⁵, ma si limita a riflettere una diversa sensibilità che è parte integrante dell'identità storico-culturale del singolo paese, il cui rispetto non pare in

²² Interessanti spunti di approfondimento al riguardo in C. CORECCO, *Teologia del diritto canonico*, in *Nuovo Dizionario di teologia*, a cura di G. Barbaglio e S. Dianich, Alba, 1977, 1711 ss.

²³ Questa chiave di lettura sembra essere colta anche da J. LUTHER, *La croce della democrazia*, cit, 687-688, per il quale tuttavia queste <<profonde divergenze tra "nord" e "sud">>, ed in particolare le soluzioni divergenti del problema comune del crocifisso obbligatorio nelle scuole elementari, desterebbero preoccupazione <<sul versante della politica costituzionale, della ricerca di un diritto costituzionale comune europeo e di una costituzione europea che consenta all'Europa di affrontare le sfide di un presunto nuovo "secolo asiatico">>, perché porrebbero in discussione <<non tanto la libertà negativa di non essere costretti a comportamenti rituali di culto, quanto proprio la libertà di (o della) coscienza>>: il che equivale, secondo l'analisi proposta nel testo, ad una assolutizzazione di un dato culturale - quello di una determinata concezione della libertà di coscienza (cfr. J. LUTHER, *La libertà di coscienza nella dottrina teologica e politica della Riforma*, in *Dir. eccl.*, 1991, I, 653 ss.) - per sua natura *relativo*, dipendente da precisi presupposti teologici, che non rappresenta un presupposto necessario dello Stato costituzionale.

²⁴ In tal senso invece cfr. J. LUTHER, op. ult. cit., 688 ss.

²⁵ Cfr. R. BOTTA, op. ult. cit., 236-237.

contrasto con i principi dell'Unione europea, che rispetta e non pregiudica le tradizioni dei singoli paesi membri.

D'altra parte la lettura teologica del simbolo religioso comporta un'evidente interferenza del magistrato civile in una sfera di competenza a lui estranea, con implicazioni problematiche in una società pluriconfessionale come l'attuale, mentre la sua lettura alla luce del dato sociale, qualora sostenuta da evidenti riscontri e da significativi indici normativi (art. 9, l. 121/85: i principi del cattolicesimo come <<parte del patrimonio storico del popolo italiano>>), risulta più rispettosa del principio di laicità dello Stato e della distinzione degli ordini, civile e religioso.

L'assolutizzazione della lettura teologica del simbolo religioso è poi alla base dei vari argomenti contrari all'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, che risultano quindi preliminarmente inficiati da questa fondamentale opzione culturale.

4. (II°) Il crocifisso come simbolo confessionale. L'argomento dell'asserita contrarietà al principio di laicità dello Stato.

Il principale di tali argomenti, che si oppone secondo alcuni alla legittimità delle disposizioni che prevedono l'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, consiste nel principio di laicità dello Stato, definito dalla Corte costituzionale come principio supremo dell'ordinamento costituzionale.

Il riferimento a tale principio include in realtà due distinti argomenti: quello storico-giuridico, legato al disposto di cui al punto 1 del Protocollo add. All'acc. del 1984, e quello teorico relativo al contenuto filosofico del concetto di laicità.

4.1. Il superamento del principio confessionista.

Quanto al primo, si afferma che le disposizioni che prevedono l'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, e in altri luoghi pubblici, così come altre disposizioni previste dal legislatore dell'epoca (tutela penale del sentimento religioso, formula del giuramento civile, etc.), sarebbero il frutto della <<riconfessionalizzazione>> dell'ordinamento operata dal fascismo, in particolare attraverso i Patti lateranensi, che riaffermarono il principio confessionista della religione cattolica come sola religione dello Stato²⁶. Caduto tale principio per effetto del punto 1 del Protocollo addizionale, tutte le disposizioni ad esso intimamente legate, come quelle relative all'affissione del crocifisso, dovrebbero ritenersi implicitamente abrogate²⁷.

In realtà questo argomento, divenuto una sorta di luogo comune in alcune ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali, è smentito dall'origine storica e culturale di queste norme, che risalgono non solo agli ultimi governi liberali, come rilevato dal Consiglio di Stato, ma addirittura alle disposizioni di

²⁶ <<L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, nel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato>> (art. 1 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia del 11 febbraio 1929, legge 27 maggio 1929, n. 810). La tesi secondo cui le attuali disposizioni che prevedono l'affissione dei crocifissi rifletterebbero la <<riconfessionalizzazione dell'ordinamento>> operata dal fascismo è

²⁷ Cfr. Cass. pen., sez. IV, 1 marzo 2000, n. 439, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 3/2000, 846 ss. con commento di A. DE OTO, *Presenza del crocifisso o di altre immagini religiose nei seggi elettorali: la difficile affermazione di una <<laicità effettiva>>* (*Osservazioni a Cass. pen. n. 439 del 2000*), 837 ss.; Tribunale de L'Aquila, 23 ottobre 2003, ord., Giud. Montanaro – S. (Avv. Visconti) c. Istituto comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (avvocatura dello Stato), in *Corr. giur.*, 2/2004, 223.

attuazione della legge Casati, nell'epoca di maggior conflitto con la Chiesa cattolica, che non possono certo imputarsi ad un orientamento confessionista dei governi del tempo²⁸.

Né pare significativo a tale proposito il richiamo all'art. 1 dello Statuto albertino, che proclamava formalmente il principio confessionista, per sostenere come già a quell'epoca le disposizioni sul crocifisso vi fossero intimamente legate. Come noto, infatti, lo Statuto apparteneva alla categoria delle costituzioni *elastiche*, dotata di una forza e di un'efficacia giuridica pari a quella delle leggi ordinarie, e grazie a ciò esso poté restare formalmente in vigore e integro nel suo contenuto originario attraverso regimi istituzionali assai diversi tra loro, addirittura antitetici. Se si dovesse accogliere la tesi, sopra richiamata, dell'ininterrotta efficacia dell'art. 1 dello Statuto, si dovrebbe allora anche ritenere che negli anni '30 e per tutta la durata del regime fascista l'Italia conservò sempre i caratteri di una forma di governo di tipo dualista, con il potere concentrato nelle mani del Re e del Parlamento, perché così prevedeva formalmente lo Statuto.

In ogni caso l'erosione del principio confessionista affermato nello Statuto, ed anzi il suo sostanziale superamento da parte del Parlamento subalpino, avvenne già dopo alcuni mesi dalla sua promulgazione con l'approvazione della legge Sineo del 19 giugno 1848, che garantiva i diritti civili e politici e l'accesso alle carriere pubbliche e militari a tutti i sudditi senza discriminazione di religione. E tale effetto fu poi definitivamente acquisito alcuni anni dopo con la legge delle Guarentigie del 1871, qualificata come <<legge fondamentale dello Stato>>, che cancellò ogni possibile ipoteca confessionista dall'ordinamento dell'epoca.

La realtà è che quando si parla di confessionismo in relazione all'esperienza storica italiana, come pure di altri paesi cattolici, si tende ancora da parte di alcuni a generalizzarne il significato riducendolo ad una categoria ideologica che rifletterebbe la volontà conservatrice dei ceti dominanti: una sorta di imposizione dall'alto che tradirebbe il reale sentimento popolare. Si tratta, appunto, di un'interpretazione ideologica che, nel caso del crocifisso, appare smentita dai fatti e anche dai caratteri attuali della società italiana, ove – nel bene o nel male – l'attaccamento ai simboli e ai valori espressi dalla religione cattolica non sembra essere venuto meno, anche se ha assunto forme diverse rispetto ad un tempo.

Sicché occorre sempre distinguere tra un confessionismo di regime, questo in via di superamento già prima del punto 1 del Protocollo add. all'Accordo del 1984 (leggi sul divorzio e sull'aborto), e l'attaccamento ad un patrimonio di valori e tradizioni, quelli riconducibili nel nostro paese alla religione cattolica, che tuttora persiste ed è operante, anche se in forma più secolarizzata che come adesione di fede ai precetti del magistero.

D'altra parte il centro della fede cristiana è la resurrezione, vero dato di fede, non la passione e la croce, che rappresentano un dato storico in cui si esprime l'umanesimo cristiano, il culmine e la testimonianza di una predicazione ispirata a valori e ideali, quelli sopra richiamati, che hanno ispirato l'intera cultura occidentale, divenendo patrimonio dell'intera umanità e non solo di una o più chiese.

Sicché l'insistente identificazione tra il crocifisso e l'adesione all'istituzione ecclesiastica o ad una specifica prospettiva di fede, sempre soggiacente alle ritornanti polemiche sulla sua presenza nelle aule scolastiche, riflette una visione in parte superata del rapporto con il sacro nelle società contemporanee, in cui non si tiene adeguatamente conto delle analisi sociologiche che attestano da tempo un'evidente dissociazione tra la pratica di fede, ormai minoritaria, e l'adesione ai valori secolarizzati del cristianesimo, che appare invece patrimonio ancora largamente diffuso²⁹.

²⁸ Cfr. A. TALAMANCA, *Libertà della scuola libertà nella scuola*, Padova, 1975, 236 (nt. 44).

²⁹ In argomento da ultimo cfr. *Un singolare pluralismo. Indagine sul pluralismo morale e religioso degli italiani*, a cura di Franco Garelli, Gustavo Guizzardi e Enzo Pace, Bologna, 2003.

4.2. *Laicità come aconfessionalità dello Stato: il fondamento consuetudinario delle disposizioni vigenti.*

Il secondo aspetto che caratterizza il richiamo al principio di laicità dello Stato, come argomento che si porrebbe in contrasto con le disposizioni tuttora vigenti che prevedono l'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, è il riferimento ai suoi contenuti.

Laicità dello Stato, in un suo nucleo di significati valoriali oggi ampiamente condiviso, significa innanzitutto che lo Stato non impone alcun credo, non si identifica forzatamente con alcuna religione o ideologia (*aconfessionalità* dello Stato). Pertanto qualsiasi norma giuridica che imponesse *a priori* la presenza di un simbolo religioso, sia pure di carattere interconfessionale (il crocifisso è simbolo cristiano, non solo cattolico etc.), in locali ove si svolge una funzione o un servizio pubblico, rivolto all'intera cittadinanza, sembrerebbe destinata a sollevare inevitabilmente problemi di coerenza e di compatibilità complessiva del sistema³⁰.

Questa constatazione preliminare, sostanzialmente condivisibile, oggi però non basta a risolvere il problema, ed anzi rischia di comprometterne la soluzione. Una scelta semplicemente <<demolitiva>>, che cioè disponesse la mera abrogazione o cancellazione della norma, si esporrebbe essa stessa ad analoghe obiezioni (non siamo in materia penale!), travolgendo una consuetudine secolare tuttora sostenuta da un indiscutibile *favor* della popolazione³¹. La più recente esperienza francese insegna: la laicità, se intesa come stretta neutralità della scuola pubblica, può facilmente convertirsi in palese discriminazione dei credenti.

La stessa laicità che preclude agli organi dello Stato di *imporre* di propria iniziativa determinati simboli religiosi o ideologici, sembra altresì imporgli di astenersi dal rimuovere forzatamente quelli che risultassero graditi o rispondessero a istanze profonde degli utenti del servizio³², cioè agli alunni e alle famiglie, soprattutto oggi che l'ordinamento riconosce agli istituti scolastici un regime di autonomia costituzionalmente garantito, che ne valorizza il carattere di comunità e le autonome scelte formative.

In effetti le attuali disposizioni sull'affissione del crocifisso, se intese come imponenti dall'alto un obbligo di soggezione a carico degli alunni e delle famiglie, espressione di un confessionismo di regime non condiviso dagli utenti del servizio scolastico, sarebbero probabilmente illegittime³³. Ma la realtà nel nostro paese è diversa.

Tutti i tentativi di rimuovere i crocifissi dalle aule scolastiche hanno sempre determinata la reazione risentita e la resistenza della popolazione. Si deve pertanto pensare che tali disposizioni, venendo incontro al sentimento popolare e al desiderio delle famiglie, siano state introdotte – già in epoca liberale - per impedire la loro eventuale rimozione da parte di troppo zelanti funzionari

³⁰ Sul punto cfr. le considerazioni di G. DI COSIMO, *La forza dei simboli* (23 novembre 2001), e di A. GUAZZAROTTI, *Crocifissi e "identità comuni"* (25 novembre 2001), entrambi nel forum costituzionale sul sito <http://web.unife.it/progetti>.

³¹ Cfr. Camera dei deputati, VII° Commissione (Cultura), Risoluzione 7/00326, approvata il 6 novembre 2003, cit.: <<procedere alla rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche è un fatto di assoluta gravità che contrasta e offende la cultura e la sensibilità di gran parte della popolazione italiana; il crocifisso non è unicamente il simbolo della religione fondamentale del nostro Paese e della tradizione del nostro popolo, ma è anche espressione profonda di cultura, di umanità e segno di 2000 anni di storia, di civiltà e di cultura, della quale si trova testimonianza in tutti i comuni d'Italia>>.

³² Cfr. T.A.R. del Lazio, Roma, sez. I-ter, 22 maggio 2002, n. 4558, in *Dir. eccl.*, 2002, II, 200-201.

³³ Cfr. R. BOTTA, *Simboli religiosi ed autonomia scolastica*, cit., 239-240; S. FERRARI, *Segni della fede nelle istituzioni*, cit., 464.

dell'amministrazione scolastica e di capi d'istituto contro la volontà dei genitori. Quanto ad oggi, non è priva di significato la circostanza che, mentre le disposizioni richiamate prevedono sempre congiuntamente l'affissione del crocifisso e dell'immagine del Re (oggi del Presidente della Repubblica), solo per quanto attiene al primo esse continuano ad essere spontaneamente osservate, a conferma di una sorta di persistente *opinio iuris seu necessitatis*, mentre la prima è caduta quasi ovunque in desuetudine senza suscitare alcuna polemica.

Da questo punto di vista si vede pertanto come la scelta di riservare a fonti di natura secondaria, talora a mere circolari, la disciplina di questa materia non è del tutto priva di un ragionevole fondamento, operando a salvaguardia di legittime tradizioni della popolazione contro eventuali eccessi di organi dell'amministrazione periferica e lasciando aperta la porta all'evoluzione della coscienza sociale.

Sotto questo profilo l'intervento del legislatore nazionale, se attuato con formulazioni troppo rigide e con una sfera di applicazione troppo ampia, non corrispondente all'attuale percezione del problema nella coscienza comune, come prospettato in alcuni dei progetti di legge presentati in Parlamento, potrebbe rischiare - sull'esempio infelice della recente legge francese sui segni religiosi - di irrigidire i termini della questione, alimentando un inutile e pernicioso scontro ideologico e religioso, sia dentro che fuori delle aule parlamentari, oltre a far torto alle virtù di tolleranza della società civile e all'autonomia delle istituzioni scolastiche (e non solo).

4.3. La laicità come neutralità religiosa dello spazio pubblico.

Per i più strenui oppositori dell'esposizione del crocifisso, tuttavia, questa consuetudine - o le disposizioni che la recepiscono - risulterebbe illegittima per una ragione più radicale: perché si porrebbe in contrasto con la *neutralità* dello spazio pubblico, assunta come contenuto qualificante del principio di laicità dello Stato.

Nella sentenza della Cassazione penale, già citata, si legge: <<L'imparzialità della funzione di pubblico ufficiale è strettamente correlata alla *neutralità* (altro aspetto della laicità, evocato sempre in materia religiosa da Corte cost. 15 luglio 1997 n. 235) dei luoghi deputati alla formazione del processo decisionale nelle competizioni elettorali, che non sopporta esclusivismi e condizionamenti sia pure indirettamente indotti dal carattere evocativo, cioè rappresentativo del contenuto di fede, che ogni immagine religiosa simboleggia>>³⁴.

Evocando questo stesso principio l'ordinanza del Tribunale de L'Aquila ha respinto esplicitamente la tesi della liceità dell'affissione del crocifisso anche se accompagnata da un consenso unanime degli alunni, sostenuta in dottrina³⁵: <<proprio perché è in questione non solo la libertà di religione degli alunni, ma anche la *neutralità* di un'istituzione pubblica, non è possibile prospettare una realizzazione del principio di laicità dello Stato e, quindi, della libertà di religione dei consociati "a richiesta", ma piuttosto deve essere connaturato all'operare stesso dell'amministrazione pubblica>>³⁶.

³⁴ Cass. pen., sez. IV, 1 marzo 2000, n. 439, cit., spec. 1126.

³⁵ Cfr. S. CECCANTI, *I crocifissi nelle scuole pubbliche: rimuovere solo sulla base di una esplicita richiesta* (6 novembre 2001), in <http://web.unife.it/progetti>. *Contra* S. PRISCO, *Ancora sul crocifisso* (16 novembre 2001), *ibid.*, il quale, pur condividendo la preoccupazione garantista alla base della tesi di Ceccanti, ne coglie l'aspetto paradossale consistente nel fatto che <<il dissenso di un singolo (questo è il tenore dell'esempio fatto) possa orientare una decisione che vincola tutti...>> e si chiede se non sia possibile <<una più ragionevole "terza via" tra il supposto - e in realtà largamente acritico - "imperialismo religioso della maggioranza e l'integralismo dell'unico, ipotetico studente "offeso" dall'esposizione del crocifisso>>.

³⁶ Trib. de l'Aquila, 23 ottobre 2003, ord., cit., 224.

Questa tesi si completa con il frequente riferimento a passaggi di alcune sentenze della Corte costituzionale in materia di tutela penale della religione, che nella loro motivazione rappresentano il principio di laicità in termini di <<equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose>> (sentt. 329/1997 e 508/2000) e teorizzano, sulla scia della giurisprudenza costituzionale tedesca, l'irrelevanza della coscienza sociale quale fattore ispiratore delle scelte legislative in materia religiosa (sent. 329/1997).

Come noto, tuttavia, l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale non ha fornito in materia indicazioni univoche.

Basti pensare alla storica sentenza n. 203/1989, che intese il principio di laicità come attributo dello Stato-comunità, la cui attitudine laica <<risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini>>, giungendo per questa via a respingere la questione di legittimità costituzionale della nuova normativa pattizia sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che segna una delle principali differenze nel trattamento normativo delle confessioni religiose nel nostro paese, esplicitamente fondata sul riconoscimento del valore formativo della cultura religiosa e sull'acquisizione dei principi del cattolicesimo al <<patrimonio storico del popolo italiano>> (art. 9 Acc.).

In ogni caso non occorre fare riferimento alla giurisprudenza costituzionale per accertare l'inesistenza del principio di laicità-neutralità nell'ordinamento italiano, e quindi l'infondatezza della tesi che fa derivare da esso l'asserita illegittimità dell'esposizione del crocifisso³⁷.

Il concetto di laicità come neutralità dello spazio pubblico, secondo una recente e autorevole definizione, <<consiste à affranchir l'ensemble de la sphère publique de toute emprise exercée au nom d'une religion ou d'une idéologie particulière. Elle préserve ainsi l'espace public de tout morcellement communautariste ou pluriconfessionnel, afin que tous les hommes puissent à la fois s'y reconnaître et s'y retrouver>>³⁸. Si tratta di un principio che si basa su evidenti premesse filosofiche, su una visione laica del mondo³⁹.

Nell'ordinamento francese, ove si è storicamente affermato come <<principe universel>>, pur conoscendo in realtà importanti deroghe territoriali alla sua applicazione, esso si identifica nell'assenza di ogni insegnamento religioso nella scuola pubblica, nel divieto di ogni finanziamento pubblico ai culti, nell'assenza di ogni rapporto istituzionale tra lo Stato e le confessioni, cui consegue un regime dei culti uniforme dettato unilateralmente dallo Stato; oggi anche nel divieto per gli alunni (e gli insegnanti) di portare simboli o segni religiosi nella scuola pubblica.

Su tutti questi punti l'ordinamento italiano risponde in maniera esattamente opposta, conferendo al principio di laicità una portata giuridico-istituzionale che si risolve essenzialmente nella distinzione tra ordine religioso e ordine civile (art. 7, co. 1, Cost.) e nella conseguente aconfessionalità dello Stato: non in <<postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo>> ma ponendosi <<a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini>> (sent. 203/1989),

³⁷ Tra gli altri cfr. G. DALLA TORRE, *Dio o Marianna? Annotazioni minime sulla questione del crocifisso a scuola*, cit., 516 ss.; M. OLIVETTI, *Crocifisso nelle scuole pubbliche: considerazioni non politically correct* (4 dicembre 2001), nel forum costituzionale sul sito <http://web.unife.it/progetti>.

³⁸ H. PENA-RUIZ, *Qu'est-ce que la laïcité*, Gallimard, 2003, 71-72.

³⁹ Si vedano, a tale riguardo, i due più recenti lavori di H. PENA-RUIZ, *Qu'est-ce que la laïcité*, Gallimard, cit., e *La laïcité. Textes choisis et présentés* par H. Pena-Ruiz, Flammarion, 2003, ove la laicità viene ricostruita come principio filosofico attraverso i testi di grandi filosofi, antichi e moderni.

recepando una concezione aperta della laicità che non muove dallo storico pregiudizio verso le religioni e le chiese, propria della *laïcité-neutralité* dell'esperienza francese, ma le integra pienamente nel tessuto sociale e giuridico come fattori di promozione della persona e dello sviluppo sociale (cfr. art. 1, Acc.)⁴⁰.

4.4. La laicità come regime di parità tra i culti.

Strettamente connesso al principio di laicità dello Stato è quello della *parità tra i culti*, pure frequentemente evocato per sostenere la illiceità dell'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche. Ancora una volta siamo di fronte ad un argomento che muove dalla premessa, non esplicitata, della interpretazione del crocifisso come simbolo esclusivamente confessionale.

Nella giurisprudenza costituzionale italiana questo principio viene ricompreso in quello di laicità dello Stato, di cui costituirebbe una componente centrale: la laicità come "equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose" (sent. 329/1997; 508/2000).

In realtà questo principio assume nella Costituzione italiana una sua rilevanza autonoma nel primo comma dell'art. 8, che recita: <<Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge>>, mentre nei commi secondo e terzo dello stesso articolo si riconosce alle confessioni acattoliche la libertà di organizzazione e la garanzia di un regime pattizio concordato con lo Stato. L'art. 7 riserva poi una considerazione particolare alla Chiesa cattolica, riconosciuta di fronte allo Stato con i caratteri di indipendenza e sovranità <<nel proprio ordine>>, a differenza di quanto previsto per le confessioni acattoliche, la cui libertà statutaria incontra il limite del non contrasto con l'ordinamento giuridico italiano (art. 8, co. 2).

E' quindi lo stesso testo costituzionale, non soltanto la coscienza sociale o la normativa pattizia, ad attribuire alla religione storica del paese un riconoscimento particolare, sconosciuto per esempio all'esperienza tedesca, la cui Costituzione, sulla base dell'evoluzione storica del paese, non riserva ad alcuna specifica confessione una considerazione particolare ma riconosce a tutte, sulla base di alcuni criteri, l'accesso al più garantito *status* giuridico di diritto pubblico (cfr. art. 137 WVR, richiamata dall'art. 140 GG)⁴¹. La parità tra i culti nell'ordinamento italiano non ha quindi una portata livellatrice, quasi che imponesse un trattamento giuridico uniforme per tutte le confessioni, ma è primariamente in funzione della libertà di cui tutte devono poter godere in eguale misura⁴².

5. (III°) L'argomento dell'asserita lesione della libertà di coscienza.

Il terzo argomento con cui si contesta la legittimità delle norme che prevedono l'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche (e in altri luoghi pubblici) è l'asserita lesione della libertà di coscienza degli alunni non credenti o credenti in altre religioni.

Qui occorre valutare due aspetti:

- (1) se l'esposizione del crocifisso determini una lesione giuridicamente significativa della libertà di coscienza;
- (2) se, in ipotesi affermativa, questa lesione sia tale da imporre il sacrificio del diritto degli altri alunni e genitori a manifestare le proprie convinzioni religiose.

⁴⁰ Cfr. G. DALLA TORRE, *Europa. Quale laicità?*, Cinisello Balsamo (Milano), 2003, 94 ss.

⁴¹ In argomento cfr. G. ROBBERS, *Stato e Chiesa in Germania*, in ID. (a cura di), *Stato e Chiesa nell'Unione Europea*, Milano - Baden-Baden, 1996, 62-63.

⁴² Cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Torino, 2002, 62-63.

Sul primo punto (1) c'è da considerare innanzitutto – come già rilevato - il carattere di *simbolo passivo* del crocifisso, la cui presenza silenziosa non assume alcuna valenza impositiva o preclusiva, nel senso che, a differenza della partecipazione ad atti di culto o del rifiuto di determinati alimenti, essa non impone o preclude alcun comportamento, commissivo od omissivo, tra cui anche l'espressione di altre fedi o convinzioni ideologiche. Sicché ogni analogia con altre ipotesi, quali la formula del giuramento civile o i reati in materia di religione, sarebbe del tutto fuori posto.

Ciò che in realtà gli viene comunemente addebitato è un effetto condizionante sulla formazione psicologica e culturale degli alunni, soprattutto dei più piccoli (scuole elementari), che ha fatto talora parlare di una sorta di insegnamento religioso <<diffuso>>, vietato dalle disposizioni delle Intese con le confessioni acattoliche⁴³. Si è anche affermato al riguardo che <<quello dell'esposizione del crocifisso nei locali pubblici è infatti l'unico ambito in cui ricorrendo direttamente alla libertà di coscienza si può accertare l'illegittimità delle norme>>⁴⁴.

Si tratta di affermazioni discutibili, che innanzitutto non tengono conto della realtà: a voler essere coerenti si dovrebbe allora espungere dai testi e dagli stessi programmi scolastici, quelli sì oggetto di approfondimento e studio, ogni riferimento religioso, nella storia nell'arte e nella letteratura italiana (pensiamo ad autori come Dante e Manzoni), dopo di che resterebbe ben poco della nostra tradizione culturale⁴⁵.

Su questo punto, peraltro, la recente legge francese sul divieto dei segni religiosi a scuola getta un fascio di luce. L'effetto condizionante sulla libertà di coscienza degli alunni è stato imputato oltralpe a tutti i segni o abiti manifestanti un'appartenenza religiosa. In realtà l'obiettivo era il porto del velo islamico, messo sul banco degli imputati perché ritenuto veicolo di trasmissione di un disvalore alla luce dell'attuale stadio di evoluzione della civiltà occidentale, quello della disuguaglianza tra l'uomo e la donna.

In effetti, seguendo la logica astratta di un primato assoluto della tutela della libertà di coscienza rispetto ad ogni altro valore o principio dell'ordinamento - talora accolta in giurisprudenza ma priva di un fondamento esplicito nella Carta - i segni o simboli portati personalmente dagli alunni, e ancor più dagli insegnanti, esplicano una potenzialità condizionante ben superiore a quella di un semplice simbolo passivo, come il crocifisso, rispetto al quale tutti possono manifestare il loro dissenso e le loro differenti convinzioni. Tali segni o simboli manifestano infatti un'adesione personale del soggetto ad una determinata prospettiva di fede o a convincimenti filosofici o personali di altra natura, offrendone una testimonianza vissuta assai più persuasiva di quella, muta e silenziosa, di un mero simbolo passivo appeso ad una parete.

In questa logica è poi evidente l'impatto visivo e il vero e proprio condizionamento delle coscienze degli alunni esercitato dal porto di un simbolo od abito di natura religiosa da parte di una insegnante, nei cui confronti gli alunni si trovano in una situazione asimmetrica e di soggezione all'interno dell'ambiente scolastico.

⁴³ Cfr. N. COLAIANNI, *Istruzione religiosa*, cit., 5. In realtà la garanzia pattizia che non siano previste <<forme di insegnamento religioso diffuso>> è specificamente riferito allo <<svolgimento dei programmi di altre discipline>> (art. 11, l. 516/1988; art. 11, l. 101/1989; art. 8, l. 116/1995; art. 10, l. 520/1995) e in ogni caso l'affissione del crocifisso non può certo assimilarsi ad un'attività di insegnamento, trattandosi di un mero simbolo passivo.

⁴⁴ G. DI COSIMO, *Simboli religiosi nei locali pubblici: le mobili frontiere dell'obiezione di coscienza*, in *Giur. cost.*, 2000, 1140.

⁴⁵ Ma esempi o tentativi in tal senso non sono mancati in passato, cfr. Pretore di Torino, ordinanza 5 dicembre 1989, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1990/1, 212 ss.; Trib. Torino, ordinanza 5 febbraio 1990, *ibid.*, 270 ss., sui quali si veda la nota critica di F. FINOCCHIARO, *L'art. 700 c.p.c. come mezzo per la censura sui libri di testo delle scuole pubbliche. A proposito dell'insegnamento della religione cattolica*, in *Giust. civ.*, 1990, I, 2694 ss.

Eppure la legge francese ha come noto suscitato unanimi reazioni negative anche in Italia, oltre che in altri paesi europei, ove non si è mai dubitato – salvo episodi del tutto marginali – della piena liceità del porto del velo islamico o di altri segni religiosi di natura personale da parte degli alunni e talora anche di insegnanti, ritenendosi implicitamente prevalente, nella materia dei simboli o segni religiosi, il valore della tolleranza su quello di un’astratta tutela della libertà di coscienza dei singoli.

Alla luce di queste osservazioni, le ritornanti polemiche sulla presenza dei crocifissi nelle scuole pubbliche mostrano oggi una qualche arretratezza, ancorate come sono ad un’impostazione che rifletteva i caratteri di una società confessionista e culturalmente omogenea, senza avvedersi che il passaggio ad una società multietnica e pluriconfessionale ha profondamente mutato i termini della questione, che non sono più soltanto quelli di assicurare la libertà di coscienza dei non cattolici, ma di garantire a tutti, credenti e non, la libertà di esprimere le proprie convinzioni <<in regime di pluralismo confessionale e culturale>>⁴⁶.

6. La querelle dei crocifissi oggi: un problema di bilanciamento di diritti di libertà.

A questo punto l’argomento dell’asserita lesione della libertà di coscienza di alunni non credenti o credenti di altre fedi non si esaurisce nella verifica circa l’esistenza di un’effettiva lesione giuridicamente rilevante, ma piuttosto se questa – ammesso che sussista – sia di tale entità da imporre il sacrificio del diritto degli altri alunni e genitori a manifestare le proprie convinzioni religiose (2).

A sostegno di questa tesi si potrebbe osservare che il porto del velo islamico o di altro segno religioso da parte del singolo è espressione del suo diritto personale alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) o alla manifestazione delle proprie convinzioni religiose (art. 19 Cost.; art. 9, Conv. eur.), iscrivendosi nell’alveo della tutela dei diritti fondamentali, ciò che lo differenzia dall’esposizione del crocifisso, che sembra invece riposare su un mero fondamento normativo, peraltro assai fragile trattandosi di fonti secondarie molto risalenti nel tempo.

Si potrebbe aggiungere, con l’attenzione rivolta al principio di eguaglianza, che un alunno di religione non cristiana o agnostico, e così i suoi genitori, potrebbero sentirsi diminuiti nella propria dignità sociale dall’esposizione del crocifisso nell’aula scolastica (cfr. art. 3 Cost.).

Potrebbe questo possibile senso di disagio determinare il sacrificio, magari risentito, del diritto alla manifestazione delle proprie convinzioni da parte della maggioranza, magari di tutti gli altri alunni e genitori che si identificano in quel simbolo religioso collettivo? E’ lecito dubitarne.

Sotto questo profilo l’esperienza francese è, ancora una volta *a contrario*, molto istruttiva.

Il senso di imposizione con cui viene percepito da parte dei credenti il divieto di segni religiosi a scuola, è lo stesso che susciterebbe un provvedimento di forzata e generalizzata rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche delle scuole italiane.

Qui non si tratta più di trarre le dovute conseguenze dal venir meno del principio confessionista ma, a vent’anni dalla revisione del Concordato, di prendere atto che l’affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, qualora sostenuto dalla volontà dei genitori e da un’intera comunità, ha assunto un altro

⁴⁶ Coglie lucidamente i termini attuali della questione A. BARBERA, *Barbera: le toghe non possono decidere su una materia simile*, cit., il quale, sollecitato sul problema del crocifisso dopo la sentenza del Tribunale dell’Aquila, ha affermato criticamente: <<Il problema c’è ed è enorme. Io mi chiedo soltanto se quanti difendono il diritto dei musulmani di andare a scuola ostentando la loro fede attraverso un simbolo religioso come il velo islamico, che tale viene considerato in Francia, non debbano difendere anche i diritti dei cattolici ad ostentare i loro simboli, come il crocifisso>>. In termini analoghi cfr. A. FUCCILLO, *Il Crocifisso (e le polemiche) di Ofena tra tutela cautelare e libertà religiosa*, in *Diritto e giustizia*, n. 43 del 6 dicembre 2003, 90.

significato, quello di espressione collettiva di un diritto di libertà: la <<libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti>> (art. 9 Conv. eur.; art. 19 Cost. it)⁴⁷. A questo punto, quindi, una volta accertata la sua rispondenza al sentire comune, esso non pone più tanto un problema di neutralità da parte dello Stato, quanto di *bilanciamento* tra differenti diritti di libertà⁴⁸.

Potrà sembrare paradossale, ma, in un contesto pluriconfessionale e di tutela della libertà religiosa, la logica della stretta neutralità dello spazio pubblico risulta più discriminante della presenza di un simbolo religioso collettivo, che implicitamente garantisce il diritto di tutti gli alunni a manifestare le proprie differenti convinzioni: poiché la prima, ponendo formalmente tutti sullo stesso piano, lede in realtà la libertà di tutti i credenti, mentre la seconda consente a tutti di manifestare le proprie convinzioni, anche antireligiose, ed anzi ne costituisce quasi una garanzia. Chi ne chiedesse la rimozione invocando la neutralità religiosa dello spazio pubblico, coerentemente dovrebbe rinunciare a manifestare anche le proprie convinzioni, chiedendo implicitamente agli altri di fare altrettanto. Perché se il diritto di libertà religiosa è indivisibile, lo è anche nel suo duplice aspetto di diritto *individuale e collettivo*.

Questo approccio, certamente più avanzato e attento alle varie implicazioni della questione, urta tuttavia nell'esperienza italiana con le esigenze pratiche dei ricorrenti, per i quali – in assenza di un accesso diretto al giudice di costituzionalità per l'impugnazione di fonti secondarie - l'accertamento di un'asserita lesione della libertà di coscienza dell'alunno si rivela essenziale ai fini giudiziari.

Infatti, come si evince dall'ordinanza del Tribunale dell'Aquila del 23 ottobre dello scorso anno, che ordinò la rimozione del crocifisso dalle pareti dell'aula scolastica del figlio del ricorrente⁴⁹, è proprio questo argomento ad aver consentito al giudice di merito di individuare nella fattispecie un'ipotesi di *carenza assoluta di potere* da parte della pubblica amministrazione per violazione di un diritto soggettivo, con la sua conseguente condanna ad un *facere*, in deroga all'art. 4 della l. 2248 del 1865, All. E. Il che spiega, ma non giustifica, talune forzature che ricorrono in questa come in altre decisioni analoghe sull'argomento.

6.1. una recente decisione del Bundesverfassungsgericht sul velo islamico di un'insegnante (BverfG 1436/02 del 2003): il valore della tolleranza e il bilanciamento dei diritti.

Una recente decisione della Corte di Karlsruhe, a distanza di otto anni da quella sui crocifissi in Baviera, sembra dare ulteriore conferma a questa impostazione.

⁴⁷ Alla luce delle ricorrenti reazioni di resistenza opposte dall'opinione pubblica e dai diretti interessati ai vari tentativi di rimuovere il crocifisso dalle aule scolastiche, è evidente che in dottrina e giurisprudenza si pecca di semplicismo sociologico quando si afferma che le giustificazioni addotte a sostegno della sua affissione <<sono divenute ormai giuridicamente inconsistenti, storicamente e socialmente anacronistiche, addirittura contrapposte alla trasformazione culturale dell'Italia>> (Trib. l'Aquila, 23 ottobre 2003, ord., cit., 224).

⁴⁸ Per considerazioni analoghe, cfr. A. FUCCILLO, *Il Crocifisso (e le polemiche) di Ofena tra tutela cautelare e libertà religiosa*, cit., 89-90.

⁴⁹ Cfr. Tribunale de L'Aquila, 23 ottobre 2003, ord., Giud. Montanaro – S. (Avv. Visconti) c. Istituto comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (avvocatura dello Stato), in *Corr. giur.*, 2/2004, 219 ss.

La fattispecie riguarda un'insegnante musulmana che aspirava all'assunzione nella scuola pubblica di grado elementare ma conservando la possibilità, contro il parere degli organi scolastici, di portare il velo durante l'esercizio delle sue funzioni⁵⁰.

Di fronte a questo caso il Tribunale costituzionale tedesco ha ritenuto di non poter prendere posizione, rinviando la soluzione al legislatore dei singoli *Länder* e limitandosi a rilevare come, alla luce dell'art. 9 della Convenzione europea, per la limitazione di un diritto fondamentale occorre una sufficiente determinazione legale, nella fattispecie assente. In questo modo, tuttavia, sia pure implicitamente essa ha fatto intendere che in attesa di un intervento legislativo del *Land* ogni divieto di portare il velo sarebbe illegittimo.

La complessità del problema è specificamente sottolineata dal giudice costituzionale, che indica lo sfondo di diritti di libertà e principi dell'ordinamento che dovrà ispirare una decisione in materia. Sulla base del principio di tolleranza il legislatore del *Land*, che gode di ampia libertà in materia scolastica, deve predisporre una disciplina che bilanci ragionevolmente tutti i beni giuridici in gioco: il diritto fondamentale alla libertà religiosa (art. 4 GG) sia sotto il profilo positivo (inteso come diritto dell'insegnante a mostrare le sue convinzioni di fede), sia sotto il profilo negativo (e cioè il diritto degli studenti a non subire condizionamenti religiosi); il diritto all'educazione dei figli da parte dei genitori; la parità di accesso ai pubblici uffici senza distinzione di religione (art. 33 GG); la neutralità religioso-ideologica dello Stato, che non implica una separazione rigorosa tra Stato e Chiesa ma una posizione aperta al pluralismo religioso.

Nella decisione la Corte tiene a sottolineare la differenza tra la fattispecie oggetto di causa, sorta da una scelta personale della singola insegnante, e un ordine statale di collocare simboli religiosi all'interno della scuola, con un evidente riferimento al precedente sull'esposizione del crocifisso.

In realtà però queste due ipotesi, se si prescinde per un istante dal loro fondamento positivo, presentano – come già rilevato - molti punti in comune, primo fra tutti il fatto che in entrambe il simbolo religioso, il primo di natura individuale e il secondo collettivo, esplica un'influenza sugli alunni.

Anzi si deve rilevare – come pure già notato – che il velo, in quanto portato volontariamente dall'insegnante e comunicante una sua implicita adesione personale ai valori religiosi da esso evocati (valori peraltro in aperto contrasto con quelli costituzionali, *in primis* la parità tra i sessi), esercita potenzialmente sugli alunni un'influenza negativa ben maggiore dell'esposizione di un crocifisso, che ha carattere passivo e rispetto al quale la stessa insegnante potrebbe manifestare o far risultare il proprio dissenso.

Quid iuris se un alunno o i suoi genitori, credenti di altra religione o agnostici, lamentassero una lesione della libertà di coscienza per l'effetto prodotto da questo segno religioso portato dall'insegnante, o magari da qualche alunna? E' evidente che in paesi di antica tradizione cristiana il porto del velo islamico presenta potenzialmente una capacità offensiva della libertà di coscienza, intesa come pretesa a non essere condizionati dalla manifestazione esterna delle convinzioni religiose altrui, assai superiore dell'esposizione del crocifisso, sia per il numero di persone che potrebbero sentirsene lese, sia per il suo significato, di adesione personale ad una fede che esso comunica agli alunni.

Se il principio di tolleranza, evocato dai giudici, consente di ritenere non illegittimo allo stato il porto del velo islamico da parte di un'insegnante per rispetto alle sue convinzioni, non si vede come si possa poi applicare un criterio opposto per l'affissione del crocifisso, *a fortiori* quando le

⁵⁰ Cfr. Bundesverfassungsgericht, zweiter senat, 24 settembre 2003, n. 1436/02 (sul sito ufficiale della Corte www.bverfg.de). Per un primo commento cfr. B. RANDAZZO, *Germania. L'insegnante col velo alla Corte di Karlsruhe: tra il diritto all'identità personale e la neutralità religiosa dello Stato. La parola ai legislatori dei Länder*, in http://web.unife.it/progetti/forum_costituzionale).

disposizioni che lo prevedono risultino sorrette dal largo consenso delle famiglie e degli alunni. Il rischio di applicare due pesi e due misure è evidente.

In questa prospettiva l'affissione del crocifisso in un'aula scolastica non pare illegittima in sé, ma solo in quanto fosse oggetto di un'imposizione alla comunità scolastica, che lo percepisse come qualcosa di estraneo. Se al contrario essa corrisponde ad istanze precise degli alunni e delle famiglie, essa ricade sotto la garanzia del diritto di manifestare anche pubblicamente e collettivamente le proprie convinzioni religiose e ideali, e come tale dovrà essere valutata.

Paolo Cavana
L.U.M.S.A. - Palermo
Associato di diritto ecclesiastico